PROROGA DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 6 DEL R. DECRETO-LEGGE 29 LUGLIO 1928, N. 1843, SULLA DISCIPLINA DELLA PANIFICAZIONE

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine fissato dall'art. 6 del R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 1843, per la trasformazione dei forni esistenti nei Comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti e che non abbiano i requisiti prescritti dallo stesso decreto-legge, e' prorogata al 31 dicembre 1936.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 18 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Versione in vigore dal 8 marzo 1934, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga delle disposizioni contenute nell'art. 6 del R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 1843, sulla disciplina della panificazione
Estremi	Legge 18 gennaio 1934, n. 173

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-delle-disposizioni-contenute-nell-art-6-del-r-decreto-legge/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it